



SENTENZA N.20/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **72011** del registro di Segreteria, presentato l'1.08.2019 dal Sig. (omissis) (C.F.(omissis) elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Isola G/1, Palazzo Prof. Studi, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Iavarone (C.F.: VRNGPP70L29F839H), il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso (pec: giuseppeiavarone@avvocatinapoli.legalmail.it, numero FAX 081.6583494);

contro

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778, del 23.12.2011, del notaio Paolo Castellini di Roma.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Chiamata la causa all'udienza del 20.12.2023, tenutasi con l'assistenza

del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente espone di essere titolare di trattamento pensionistico di invalidità e di convivere in Aversa (CE), sin dal 2013, unitamente al suo nucleo familiare, il quale, come da certificazione in atti, è costituito da altri 4 membri: la moglie(omissis)(omissis), nata (omissis)

A carico del ricorrente sono tutti i conviventi e in particolar modo il Sig. (omissis)(omissis), il quale è affetto da un grave quadro patologico, connotato da *“pregresso tumore cerebrale frontale sx di tipo disembrionoplastico asportato chirurgicamente all'età di 17 mesi, epilessia focale con secondaria generalizzazione, rallentamento ideomotorio con spiccata dipendenza dai familiari, inibizione cognitiva con deficit dell'attenzione e della concentrazione”* (lo stesso avrebbe usufruito di sostegno scolastico durante la frequenza delle scuole).

Tale condizione sanitaria renderebbe il figlio - invalido civile nella misura del 79% e privo di fonti di reddito sufficienti a garantire una condizione di autonomia economica in quanto titolare unicamente della prestazione assistenziale di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971 - nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro e quindi quale familiare convivente a carico del ricorrente.

Il reddito del nucleo familiare sarebbe costituito, pertanto, in misura maggioritaria dalla prestazione previdenziale di cui è titolare il ricorrente, e cioè in misura superiore al 70 per cento da redditi da pensione.

	Infatti, il Sig. (omissis) ha percepito fino a oggi i seguenti redditi €	
	29.779,90 (2013), € 30.041,83 (2014), € 30.132,88 (2015), € 30.236,18	
	(2016), € 30.236,18 (2017), € 30.464,05 (2018). Il Sig. (omissis)(omissis)	
	consequiva invece una prestazione assistenziale dei seguenti importi:	
	€ 3.586,31 (2013), € 3.625,83 (2014), € 3.633,11 (2015), € 3.633,11 (2016), €	
	3.633,11 (2017), € 3.673,15 (2018).	
	2. Il ricorrente evidenziava come, a suo avviso, si fosse integrata la	
	fattispecie di cui all'art. 2, commi 1, 6 e 10, del decreto-legge n. 69/1988,	
	convertito con legge n. 153/1988, e di cui all'art. 40 del D.P.R. n.	
	818/1957. Pertanto, aveva presentato all'INPS, in data 18.09.2018	
	(protocollo INPS.DPEN. 18/09/2018.0090456), domanda telematica	
	volta al riconoscimento della misura di sostegno al reddito "assegno al	
	nucleo familiare" sul trattamento pensionistico percepito, per la	
	vivenza a carico del figlio maggiorenne inabile.	
	Essendo decorsi infruttuosamente i termini per l'espletamento della	
	pratica amministrativa presso l'INPS, il ricorrente quindi, in data	
	1.08.2019, presentava il ricorso in epigrafe chiedendo: <i>"i. in via</i>	
	<i>preliminare, accertare e dichiarare che il sig.(omissis)(omissis) in conseguenza</i>	
	<i>delle infermità e delle menomazioni da cui è affetto, si trova nell'assoluta e</i>	
	<i>permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, sin dal 2013</i>	
	<i>ovvero secondo altra decorrenza che sarà accertata; ii. in via parimenti</i>	
	<i>preliminare, accertare e dichiarare che sussiste il requisito della vivenza a</i>	
	<i>carico del ricorrente del sig.(omissis)(omissis) sin dal 2013, ovvero secondo</i>	
	<i>altra decorrenza che sarà accertata in corso di causa; iii. per effetto di tali</i>	
	<i>declaratorie, accertare e dichiarare che il sig.(omissis) (omissis), in qualità di</i>	
	3	

pensionato INPS, ha diritto all'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 2, commi 1, 6 e 10, del D.L. 69/88 conv. con L. 153/88, e all'art. 40 del d.P.R. n. 818/57, e per l'effetto condannare l'INPS - Gestione dipendenti pubblici, in plrpt, quale soggetto erogante il trattamento pensionistico de quo, al pagamento in favore del ricorrente delle somme maturate a tale titolo, oltre interessi legali come per legge, con decorrenza dalla data della determinazione delle condizioni di legge”.

Il tutto con vittoria delle spese di lite e del compenso di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore per fattone anticipo, oltre spese generali, IVA e CPA.

Il ricorrente allegava al ricorso ampia documentazione medica e reddituale e chiedeva l'espletamento di CTU sulla persona del Sig. (omissis)(omissis) per accertare le condizioni di salute e l'attitudine dello stesso a dedicarsi a un proficuo lavoro, nonché di ordinare all'INPS, gestione dipendenti pubblici, la produzione in giudizio della documentazione formata nel corso del procedimento amministrativo avviato su istanza del ricorrente.

3. In data 25.03.2022 si costituiva l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato, atteso che non emergerebbero elementi sanitari per poter affermare la presenza di patologie invalidanti *ex lege* n. 222/1984, tali da determinare “l'assoluta e permanente impossibilità del figlio del ricorrente di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (art. 2 del decreto-legge n. 69/1988).

Ad avviso della resistente, che ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale degli eventuali ratei maturati a tutto il 18.09.2013, la

	percentuale d'invalidità civile posseduta da (omissis)(omissis), cioè il	
	79%, non configurerebbe una condizione d'inabilità, ma di mera	
	invalidità parziale.	
	Era anche evidenziato che i parametri medico-legali da utilizzare ai	
	fini delle valutazioni ex art. 2 del decreto-legge n. 69/1988 erano quelli	
	della legge n. 222/1984, che fanno riferimento alla capacità lavorativa	
	specificata, e non quelli della invalidità civile. Il ricorrente non avrebbe	
	chiarito per quali motivi sussisterebbe, alla luce delle specifiche	
	attitudini lavorative del figlio, l'assoluta e permanente impossibilità di	
	dedicarsi ad un proficuo lavoro, e quindi la presenza di una condizione	
	d'inabilità rilevante <i>ex lege</i> n. 222/1984.	
	4. All'esito dell'udienza del 4.04.2022, il G.M. riteneva necessario, in	
	via preliminare, accertare se il Sig. (omissis)(omissis), in conseguenza	
	delle infermità e delle menomazioni da cui era affetto, si trovasse	
	nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo	
	lavoro, ed eventualmente da quale decorrenza.	
	Pertanto, con l'ordinanza n. 70/2022, disponeva consulenza tecnica	
	specialistica da parte della Sezione speciale del Collegio medico legale	
	presso la Corte dei conti di Roma, da esprimere sulla scorta della	
	documentazione in atti e di visita diretta del Sig. (omissis)(omissis), in	
	ordine ai seguenti quesiti: "1. se il sig.(omissis) (omissis), riconosciuto	
	invalido civile nella misura del 79%, sia affetto da patologie tali da	
	determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo	
	lavoro ai sensi dell'art. 2, co. 8, D.L.n.69/88; 2. in caso affermativo, indicare	
	la decorrenza".	
	5	

	5. Il 2.08.2023 perveniva il parere della Sezione speciale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti di Roma, che concludeva nel senso che <i>“il sig.(omissis) (omissis), riconosciuto invalido civile nella misura del 79%, è affetto da patologia tale da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro ai sensi dell'art. 2, co. 8, D.L. n. 69/88; tale inabilità era presente già all'epoca dell'istanza prodotta dal genitore”</i> .	
	6. All’udienza del 20.12.2023, è comparso in aula solo l’avv. Giuseppe Iavarone per il ricorrente.	
	L’avv. Iavarone dichiara di aver depositato in atti documentazione utile ai fini di causa nello scorso mese di novembre ed insiste per l’accoglimento del ricorso a far data dall’anno 2013.	
	Al termine della discussione, la causa viene trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente ricorso ha ad oggetto il riconoscimento della misura di sostegno al reddito "assegno al nucleo familiare" (di cui all'art. 2, commi 1, 6 e 10, del decreto-legge n. 69/1988, convertito con legge n. 153/1988, e di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 818/1957) sul trattamento pensionistico di invalidità percepito dal ricorrente, Sig. (omissis), per la vivenza a carico del figlio maggiorenne inabile, Sig. (omissis)(omissis).	
	2. In via preliminare, è opportuno richiamare la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, recentemente oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale e del legislatore.	
	Nella sentenza n. 67/2022, la Consulta ricorda che, istituito dalla legge	
	6	

	n. 153 del 1988, di conversione e parzialmente modificativa del d.l. n.	
	69 del 1988, l'assegno per il nucleo familiare <i>"è una prestazione economica</i>	
	<i>a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati</i>	
	<i>da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo</i>	
	<i>familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo</i>	
	<i>prodotto al suo interno"</i> .	
	La legge n. 153 del 1988 <i>"ne accentua la duplice natura previdenziale e di</i>	
	<i>sostegno a situazioni di bisogno"</i> .	
	La nozione di nucleo familiare è prevista dall'articolo 2, comma 6, del	
	decreto-legge n. 69/1988, come convertito nella legge n. 153/1988, che	
	prevede che il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione	
	del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed	
	equiparati, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957, di età inferiore a	
	18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa	
	di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente	
	impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.	
	La Consulta richiama anche la recente riforma di cui al decreto	
	legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e	
	universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al	
	Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46), che, a decorrere dal	
	1° marzo 2022, ha istituito <i>«l'assegno unico e universale per i figli a carico,</i>	
	<i>che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il</i>	
	<i>periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo,</i>	
	<i>ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo»</i> (art. 1).	
	Tale nuova disciplina sull'assegno unico universale con decorrenza dal	
	7	

	1° marzo 2022 sostituisce quella dell’assegno per il nucleo familiare	
	limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili. Dispone infatti	
	l’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 230/2021, che	
	<i>«Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo</i>	
	<i>2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del</i>	
	<i>decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge</i>	
	<i>13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme</i>	
	<i>concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della</i>	
	<i>Repubblica 30 maggio 1955, n. 797».</i>	
	3. La disciplina di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/1988 assicura	
	dunque un beneficio per i lavoratori dipendenti e per i pensionati in	
	misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito	
	del nucleo familiare, secondo la tabella allegata allo stesso decreto,	
	aggiornata annualmente (Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n.	
	670/2022).	
	Come ribadito nella Circolare INPS n. 55/2023, avente ad oggetto	
	<i>“Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali</i>	
	<i>per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024”</i> , il decreto-legge 13 marzo	
	1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,	
	n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della	
	corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati	
	annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari	
	alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di	
	operai e impiegati	
	(FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei	
	8	

	redditi per la corresponsione dell'Assegno e l'anno immediatamente	
	precedente.	
	4. Ciò premesso, la posizione del ricorrente (omissis) deve essere	
	valutata alla luce della posizione del figlio (omissis) - unico ricadente	
	in astratto nella disciplina legislativa, posto che i figli (omissis) hanno	
	superato il 18° anno di età - e della sua idoneità o meno a proficuo	
	lavoro.	
	Al riguardo, il G.M. aveva richiesto parere al Collegio medico-legale	
	presso la Corte dei conti, che lo ha emesso il 2.08.2023 e ha riscontrato,	
	in riferimento alla persona del Sig. (omissis)(omissis), che <i>"in nessun</i>	
	<i>modo lo stesso ha tentato di esprimersi in ambito occupazionale ed a tutt'oggi</i>	
	<i>risulta impossibile pretendere una espressione mansionale nel confronto con</i>	
	<i>il mondo esterno, che risulterebbe soltanto appesantire il deficit cognitivo</i>	
	<i>mnesico, espresso trasversalmente nel tempo, presente in ogni periodo della</i>	
	<i>vita relazionale del soggetto ed indipendente in maniera assoluta dall'attuale</i>	
	<i>motivo del contendere.</i>	
	<i>Allo stesso colloquio tenutosi nel corso delle O.P. il soggetto si è presentato</i>	
	<i>disponibile e fattivo ma, in nessun passaggio sono stati evidenziati profili di</i>	
	<i>autosufficienza, di modo che la stessa terapia farmacologica assunta con</i>	
	<i>continuità nel tempo deve essere proposta dai genitori mancando un reale</i>	
	<i>sensu critico del soggetto. Emergono tratti importanti di isolamento ed una</i>	
	<i>impronta depressiva consolidata, risultandone un soggetto tranquillo soltanto</i>	
	<i>nei propri ambiti domestici ma sempre sotto la attenta sorveglianza</i>	
	<i>genitoriale".</i>	
	Proseguiva il parere affermando che <i>"Per quanto sopra espresso, pur</i>	
	9	

tenendo in debita considerazione l'età performante del soggetto, le capacità espressionali della psiche e le motivazioni addotte da parte resistente, non è possibile non sottolineare l'esiguità dell'espressione di vita relazionale del(omissis), che, a maggior ragione, non può pretendersi negli ambiti del proficuo lavoro. Tale confronto non farebbe altro che sminuire la dignità del soggetto, che avrebbe a confrontarsi con degli stimoli estranei alla propria quotidianità e tali da risultare spina irritativa, piuttosto che motivo di crescita".

E concludeva nel senso che "Per quanto sopra espresso si ritiene che il sig.(omissis) (omissis) sia stato riconosciuto invalido civile nella misura del 79%, percentuale sottostimante la reale condizione di invalidità ed affetto da patologia neuropsichiatrica i cui esiti risultano essere in grado di determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ai sensi dell'art. 2, co. 8, D.L. n.69/88; tale inabilità era presente già all'epoca dell'istanza prodotta dal genitore".

5. Passando quindi al merito, la questione sulla quale questo Giudice è chiamato a pronunciarsi concerne il riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto all'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge n. 69/1988, sulla cui domanda amministrativa l'INPS non ha mai adottato alcun provvedimento esplicito.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

5.1. Quanto al requisito sanitario questo Giudice condivide il parere medico-legale emesso dal CML del Ministero della difesa presso la Corte dei conti, che si è espresso in merito alla sussistenza dell'assoluta e permanente impossibilità del Sig. (omissis)(omissis) di dedicarsi ad

	un proficuo lavoro, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/1988; <i>“tale</i>	
	<i>inabilità era presente già all'epoca dell'istanza prodotta dal genitore”.</i>	
	Il parere si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su	
	convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato	
	supporto medico-scientifico, congruamente motivato, che fa	
	referimento al quadro clinico complessivo del Sig. (omissis)(omissis)	
	<i>“riconosciuto invalido civile nella misura del 79%, percentuale sottostimante</i>	
	<i>la reale condizione di invalidità ed affetto da patologia neuropsichiatrica i cui</i>	
	<i>esiti risultano essere in grado di determinare l'assoluta e permanente</i>	
	<i>impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.</i>	
	Nei confronti di tale parere l'Amministrazione resistente non ha	
	articolato alcun rilievo, né può essere addotta la diversa disciplina di	
	cui alla legge n. 222/1984, come richiesto dall'Istituto previdenziale.	
	Anche per effetto di tale disciplina, comunque, il Sig.	
	(omissis)(omissis) è comunque da considerare non idoneo a qualsiasi	
	proficuo lavoro, come il parere del CML presso la Corte dei conti	
	inequivocabilmente afferma.	
	Del resto, è lo stesso art. 8 della citata legge del 1984 che reca la	
	definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali,	
	considerando <i>“inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o</i>	
	<i>mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere</i>	
	<i>qualsiasi attività lavorativa”</i> , ricalcando la disciplina di cui alla	
	normativa sull'assegno per il nucleo familiare.	
	Si ritiene pertanto accertata la sussistenza del requisito sanitario alla	
	data della domanda amministrativa all'INPS di riconoscimento del	
	11	

diritto all'assegno per il nucleo familiare, ossia dal 18.09.2018.

5.2. Essendo stato accertato il requisito sanitario a decorrere dal 18.09.2018, va dato riscontro alla sussistenza del requisito economico.

L'assegno per il nucleo familiare compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo delle tabelle che vengono aggiornate annualmente che individuano il limite massimo di reddito per il conseguimento del beneficio e gli importi differenziati per fasce di reddito rispetto al suddetto limite massimo (Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 670/2022).

Con riferimento alla fattispecie di cui è causa viene in rilievo la tabella n. 14 “Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile”.

Il nucleo familiare del ricorrente è infatti composto dal Sig. (omissis), dalla coniuge, da due fratelli maggiorenni (omissis) e dall'altro fratello (omissis) maggiorenne, ma inabile al lavoro.

Agli atti risulta che, alla data della domanda amministrativa (il 2018),
il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, per il 2018,
comprensivo del trattamento pensionistico di invalidità di (omissis) (€
30.464,05) e dell'assegno di invalidità di (omissis)(omissis) (€ 3.673,15),
ammontava a € 34.137,20.

È rispettato quindi il requisito economico previsto dall'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 69/1988, posto che il reddito da pensione del

	Sig. (omissis) è superiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.	
	Nella tabella n. 14 sull'importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo, in vigore per il periodo 1.07.2018 – 30.06.2019, per un nucleo familiare di 3 componenti (il ricorrente, il coniuge e il figlio (omissis) spetta un assegno mensile di € 138,04.	
	Sarà poi cura dell'INPS verificare per ogni periodo annuale l'effettivo reddito annuo di riferimento del nucleo familiare della ricorrente al fine di determinare gli importi specifici spettanti del beneficio spettante anche con riferimento al periodo successivo al 2018.	
	7. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire, sulla propria pensione Categoria: IOCTPS, nr: 07231885, il beneficio di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito nella legge n. 153/1988, con decorrenza dal 18.09.2018, data della domanda amministrativa. Risulta quindi superata l'eccezione di prescrizione quinquennale a tutto il 18.09.2013.	
	Per l'effetto, l'INPS va condannato al pagamento, in favore del ricorrente e con decorrenza dal 18.09.2018, degli importi dovuti a titolo di assegno per il nucleo familiare. Deve essere altresì riconosciuto il diritto alla liquidazione, sulle somme arretrate, degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo secondo i criteri fissati dalle sezioni riunite della Corte dei conti con decisioni QM n. 10/2002 e QM n. 6/2008.	
	13	

	8. La complessità della fattispecie e delle questioni trattate giustifica la	
	compensazione delle spese.	
	P.Q.M	
	La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul	
	ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 20.12.2023.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 11.01.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.	
	52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	14	

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Firma digitale